



CITTA' DI COPERTINO

Provincia di Lecce

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 17-08-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020: CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di agosto alle ore 09:20, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, regolarmente convocato a norma di legge.

All'appello nominale sono presenti:

SCHITO Sandrina	P	RIZZO LUCA DONATO	A
MARTINA PINA	P	CAGNAZZO PINO GIOVANNI	P
VANGELI MARIA CHIARA	P	DE GIORGI VINCENZO	P
VERNAGLIONE ROBERTA	P	ALCINI GIOVANNI	P
POLO GIANNI LUCA	P	PAGANO MARINELLA	P
NESTOLA ALESSANDRO	P	SANGIORGI SALVATORE MARIA	P
PRETE ANTONIETTA	P	LEO ANTONIO	P
FRISENDA COSIMO	P	INGROSSO GIUSEPPE	P
LUPO COSIMO VALTER	P		

Ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Presiede il Sig. COSIMO VALTER LUPO, Presidente del Consiglio

Partecipa SEGRETARIO GENERALE Avv. Laura CACCETTA

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Data: 12-08-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to PALAZZO Maria Rosaria

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile, attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli articoli 49 e 147 bis D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Data: 12-08-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to PALAZZO Maria Rosaria

Sono presenti gli Assessori Giovanni De Lorenzi, Laura Alemanno, Pierluigi Nestola, Carlo Agostini.

Con riferimento all'argomento in oggetto, ha luogo la discussione risultante dal resoconto di stenotipia, allegato al presente atto, redatto dalla ditta Scripta Manent s.n.c.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Copertino è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Rilevato che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Tenuto conto che:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 17-08-2020 COPERTINO

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 09/05/2019 di approvazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Dato atto che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto molti esercizi commerciali a sospendere la propria attività nel periodo compreso fra marzo e giugno 2020, in osservanza delle disposizioni di seguito riepilogate e che tale situazione ha avuto delle ricadute negative su tali attività produttive, si vedano: Delibera del Consiglio dei ministri 31/01/2020 con cui è dichiarato lo stato di emergenza per coronavirus fino al 31/07/2020, successivamente prorogato al 15/10/2020 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020; D.L. n. 6/2020 convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 13/2020; D.L. n. 9/2020; DPCM 9 marzo 2020 con il quale le misure di contenimento del contagio da Covid-19, adottate per la regione Lombardia, sono state estese a tutto il territorio nazionale; DPCM 11/03/2020 con il quale è stato sospeso l'esercizio di una serie di attività commerciali su tutto il territorio nazionale; DPCM 22/03/2020 con cui viene estesa tale sospensione ad altre attività ed infine il Decreto ministeriale de 25/03/2020 che sostituisce l'elenco delle attività economiche di cui al DPCM del 22/03/2020 ritenute essenziali e che, quindi, potevano rimanere aperte, con la conseguenza che, per esclusione, tutte le attività economiche non ricomprese nell'elenco dovevano rimanere chiuse; D.L. n. 18/2020 convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 27/2020; D.L. n. 23/2020; DPCM 10/04/2020 di proroga delle misure di contenimento epidemiologico fino al 3 maggio e parziale apertura di determinate attività; D.L. n. 30/2020 e da ultimo il D. L. n. 34/2020;

Dato atto che tale situazione ha avuto delle ricadute negative su tali attività produttive e valutata l'opportunità di intervenire in sostegno delle stesse mediante una riduzione del 25% sulla parte fissa e variabile delle tariffe relative alle attività economiche che hanno subito la sospensione di cui sopra;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2018 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 31 Ottobre 2020
- seconda rata: 30 Novembre 2020
- terza rata: 31 Gennaio 2021
- quarta rata: 28 Febbraio 2021
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 Ottobre 2020;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 17-08-2020 COPERTINO

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- la L n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 che all'art. 106 del citato D.L. ha aggiunto il comma 3 bis prevedendo, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre siano differite, rispettivamente, al 31 ottobre e 16 novembre;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Dato atto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 è stato differito al 30/09/2020 (si vedano art. 107 D.L. n.18/2020 e art. 106 comma 3 bis e 138 D.L. 34/2020 così come convertito in legge del 17/07/2020 n.77);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 10 agosto 2020;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla L. 190/2012, il Segretario Comunale ha rammentato ai consiglieri comunali presenti e votanti che non devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti, cui il presente atto è destinato a produrre effetti, e che, all'esito di tale avvertimento, non sono state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

Con votazione espressa in forma palese, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 16; Votanti: n. 16; Voti favorevoli: n. 16; Voti contrari: n. 0; Astenuti: n. 0;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 09/05/2019 di approvazione del D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Dato atto che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto molti esercizi commerciali a sospendere la propria attività nel periodo compreso fra marzo e giugno 2020, in osservanza delle disposizioni di cui in premessa e che tale situazione ha avuto delle ricadute negative su tali attività produttive;
- 4) Di intervenire in sostegno di tali attività mediante una riduzione del 25% sulla parte fissa e variabile delle tariffe relative agli esercizi commerciali che hanno subito la sospensione di cui sopra;
- 5) Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2018 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021;
- 6) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/20222, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 7) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lecce, nella misura del 5%;
- 8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - prima rata: 31 Ottobre 2020
 - seconda rata: 30 Novembre 2020
 - terza rata: 31 Gennaio 2021
 - quarta rata: 28 Febbraio 2021
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 Ottobre 2020;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente, con apposita votazione palese espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 16; Votanti: n. 16; Voti favorevoli: n. 16; Voti contrari: n. 0; Astenuti: n. 0;

DELIBERA

- 3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 17-08-2020 COPERTINO

UTENZE DOMESTICHE

N. Componenti	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
nucleo familiare 1	1,42	65,84
nucleo familiare 2	1,65	118,51
nucleo familiare 3	1,79	131,68
nucleo familiare 4	1,91	144,84
nucleo familiare 5	1,93	190,93
nucleo familiare 6 o più	1,86	223,85

UTENZE NON DOMESTICHE
Comuni oltre i 5.000 abitanti

CODICE	Categoria Attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	1,37	1,01
2	Cinematografi e teatri	1,02	0,75
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diret	0,95	0,71
4	campeggi, distributori carburanti, impianti sporti	1,61	1,20
5	Stabilimenti balneari	1,28	0,95
6	esposizioni, autosaloni	1,24	0,92
7	alberghi con ristorante	2,19	1,63
8	alberghi senza ristorante	1,84	1,37
9	case di cura e riposo	1,95	1,45
10	ospedali	1,87	1,38
11	uffici, agenzie, studi professionali	2,54	1,89
12	banche ed istituti di credito	1,71	1,27
13	negozi di abbigliamento, calzature, libreria,carto	2,45	1,81
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,26	2,42
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessut	1,97	1,46
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,58	1,91
17	attivit� artiginali tipo botteghe: parrucchiere,	2,58	1,91
18	attivit� artigianali tipo botteghe:falegname, idr	2,26	1,67
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,50	2,21
20	attivit� industriali con capannoni di produzione	2,04	1,51
21	attivit� artigianali di produzione beni specifici	2,00	1,48
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,38	5,48
23	mense, birrerie, amburgherie	5,53	4,10
24	bar, caff�, pasticceria	5,56	4,12
25	supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi	5,29	3,94
26	plurilicenze alimentari e/o miste	3,39	2,52
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al t	9,59	7,13
28	Ipermercati di generi misti	3,58	2,66
29	Banchi di mercato genere alimentari	7,27	5,40
30	Discoteche, night club	1,67	1,24

Verbale letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
F.to COSIMO VALTER LUPO

SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Laura CACCETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.